

Prov. 5145/2022.



TRIBUNALE DI BARI  
Sez. FALLIMENTARE Bari  
UFFICIO FALLIMENTI

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Raffaella Simone Presidente

Dott. Assunta Napoliello Giudice rel. est.

Dott. Michele De Palma Giudice

udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo iscritto al numero R.G. 4/2021 promosso dalla società

"EFFEGI s.r.l. in liquidazione, in persona del suo Liquidatore e legale rappresentante in carica rag. Vincenzo DE CAPRIO, con sede legale in Bari alla via Trento n. 3 (C.F. e P.IVA 04359300722), rappresentata e difesa dal prof. avv. Vincenzo Vito CHIONNA e dall'avv. Virginia PATRUNO, domiciliata come in atti;

RICORRENTE

OSSERVA

Va confermata la competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di impresa la cui sede legale - coincidente fino a prova contraria con la sede principale (cfr. Cass., n. 5945/2013; Cass. n. 6886/2012) - è sita in Bari.

Va premesso che la società ricorrente in data 15.1.2021 ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale "indiretta" e con apporto di finanza esterna ex artt. 186 bis l. fall., presentando la proposta di concordato e il piano di cui all'art. 161, comma 2, lett. e l.fall. e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l. fall:

Con decreto di questo Tribunale del 17.2.2021, con cui venivano evidenziate alcune criticità del piano e concesso termine per l'eventuale modifica integrazione del piano, la società depositava nota di chiarimenti ed integrazione del piano in data 25.2.2021 dalla società ricorrente.

Con decreto del 8.3.2021, il Tribunale, ai sensi degli artt. 160, 163 e 163- bis L.F., ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della EFFEGI s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore e legale rappresentante, nominando quali Commissari Giudiziali l'avv. Vincenzo Ragni e il dott. Sebastiano Panebianco, fissata l'udienza di adunanza dei creditori, ha nominato il giudice delegato, ha disposto il versamento di una somma pari al



31% circa delle spese della procedura, pari al 31% circa delle spese di procedura, mediante versamento su conto corrente intestato alla procedura presso la Banca Nazionale del Lavoro - agenzia Palazzo di Giustizia - Piazza De Nicola – Bari e disposto l'apertura di una procedura competitiva per l'affitto e la successiva vendita dell'azienda come descritta nel contratto preliminare di affitto con offerta irrevocabile di acquisto (all. 17 del piano concordatario dep. il 15.1.2021).

La ricorrente ha puntualmente adempiuto agli obblighi informativi periodici.

In data 18.5.2021 veniva svolta la procedura di vendita competitiva del ramo di azienda aggiudicato alla unica partecipante conserva s.p.a..

Tanto premesso, va innanzitutto confermata la sussistenza dei presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (società di capitali) regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese ed operante nel settore della logistica integrata e ingegneria logistica (nello specifico, come da visura camerale. "a) lo svolgimento di ogni attività legata alla logistica integrata e alla ingegneria logistica, qualsiasi processo di automazione inerente il carico, lo scarico, e lo stivaggio di merci, nonché consulenze logistiche, piattaforme cross-docking, acquisizione di terminal per la gestione di rapporti intermodali, acquisizione e/o costruzione di hardware e software per la gestione dei magazzini per conto proprio e di terzi (picking);

b) handling e manipolazione merci per conto terzi (allestimenti, etichettatura delle merci), movimentazioni interne di merci con personale proprio di terzi, attività di montaggio, smontaggio, assemblaggio di mobili, attrezzature e scaffalature, gestione e riparazione di bancali di ogni tipologia sia per conto proprio e sia per conto terzi, operazioni di carpenteria metallica di ogni genere;

c) la prestazione ad aziende terze di servizi di gestione tecnica e consulenza organizzativa, comunque inerente alla propria attività, l'affidamento in gestione a terzi dei propri veicoli da trasporto siano essi semirimorchi o veicoli di ogni genere o mezzi di sollevamento, la concessione in locazione, affitto, e noleggio di strutture, mezzi ed opere inerenti alla propria attività in modo parziale e/o totale;

d) la lavorazione, conservazione, immagazzinaggio, dosatura, confezione, imballaggio, lo stoccaggio, e per quanto attiene i prodotti alimentari, anche mediante l'utilizzazione di processi di prerrefrigerazione, congelazione, surgelazione, e comunque inerenti alla catena del freddo in genere, mediante celle frigorifere o altri impianti, per conto proprio o di terzi nello stato nazionale o all'estero, anche mediante la gestione di magazzini doganali e fiscali autorizzati secondo le norme legislative vigenti;

e) le attività di trasporto nazionale, internazionale, comunitario ed extracomunitario di merci su strada per conto proprio o di terzi, mediante automezzi propri e di terzi in affitto, comodato, noleggio e leasing, trasporto di qualsiasi tipo di merci compresi prodotti alimentari refrigerati, chimici, petroliferi ed esplosivi, rientranti nelle norme a.d.r.,



effettuare traslochi deposito spedizione e consegna di merce nonché ogni altra attività coordinata e connessa da un nesso di funzionalità e/o strumentalità con attività di trasporto l'attività di trasporto aereo, marittimo e ferroviario, il trasporto, lo stoccaggio, l'immagazzinaggio ed il riciclaggio di rifiuti pericolosi e non, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti dall'impresa, essa potrà procedere alla gestione delle merci trasportate in magazzini propri e di terzi mediante la movimentazione delle stesse, il carico, lo scarico, lo stivaggio in locali attrezzati genericamente o specificatamente per conservazioni in ambienti surgelati;

f) l'attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, anche di terzi, l'attività di carrozzeria per veicoli commerciali, nonché l'attività di collaudo di automezzi e costruzione di autoveicoli industriali di tipo stradale con trasformazione, allestimenti e montaggio di attrezzature e dispositivi;

g) commercio di autovetture, autocarri, trattori stradali, rimorchi nuovi e usati, pale meccaniche, escavatori, betoniere e mezzi d'opera;

h) l'attività di acquisizione in proprietà, in affitto, in comodato, e leasing di beni immobili strumentali per lo svolgimento dell'attività sociale nonché di beni immobili da concedere in locazione o da rivendere, costituzione di magazzini, depositi ed autorimesse, noleggio di attrezzature tecniche e meccaniche necessarie allo svolgimento dell'attività stessa, sia sul territorio nazionale che all'estero. La società potrà inoltre assumere rappresentanze, depositi e concessioni inerenti ai suindicati prodotti da essa trattati e partecipare a gare relative ad appalti ed aste private e pubbliche. Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, come innanzi precisato, e nei limiti dello stesso, la società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le assunzioni di interessenze e partecipazione in altre società italiane ed estere, imprese, consorzi e associazioni temporanee di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, nonché prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale sui beni immobili di proprietà sociale, in favore di terzi, in via occasionale e comunque non nei confronti del pubblico nel rispetto della vigente normativa"), il cui profilo dimensionale corrisponde pienamente al paradigma dell'art. 1 comma 2, superando nel periodo di riferimento le soglie di attivo patrimoniale (lett. a), ricavi lordi (lett. b) e debiti, anche non scaduti (lett. c), nonché la ricorrenza di uno stato di crisi della società ricorrente, alla luce delle deduzioni svolte e delle produzioni effettuate, con particolare riguardo ai dati contabili esposti.

La domanda di concordato ha rispettato le prescrizioni di cui agli artt. 152 e 161, comma 4, L. Fall.; la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 161 comma 2, L. Fall. è regolare e completa e la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano a firma del dott. Luca Veneziani ex art. 161 comma 3 risulta precisa, completa e congruamente motivata.



Lo stesso dicasi per l'integrazione alla proposta e al piano depositata il 25.2.2021, contenente un'integrazione della relazione dell'attestatore con particolare riferimento al valore dell'azienda oggetto del c.d. "affitto ponte" e della congruità del canone locativo.

Come previsto per il concordato con continuità aziendale "indiretta", il piano contiene altresì un'analitica indicazione dei ricavi dell'affitto di azienda e dei proventi delle vendite sia del ramo di azienda già oggetto di affitto sia delle vendite degli altri immobili posti a disposizione del piano concordatario.

Il piano concordatario depositato in data 15.1.2021 ed integrato in data 25.2.2021 prevede: - a)-Pagamento integrale di tutti i creditori in prededuzione comprese le spese di procedura;

b)-Pagamento integrale entro il termine di cui all'art. 186-bis, co. 2, lett. c, l.f., dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis c.c. ed ex art. 9 d.l. 123/98;

c)-Pagamento secondo trattamenti differenziati dei seguenti creditori organizzati nelle seguenti classi:

\* classe 1 comprensiva di tutti i creditori privilegiati, tranne i creditori privilegiati ex art. 2751-bis c.c. ed ex art. 9 d.l. 123/98, soddisfatti integralmente e, quindi, per il 100 % ma con pagamento oltre l'anno di moratoria di cui all'art. 186-bis, co. 2, lett.c), l.f., con diritto di voto limitatamente all'ammontare della perdita economica subita dai medesimi creditori conseguente al ritardo del pagamento, determinata come appresso:

\* classe 2 con diritto di voto, comprensiva dei creditori privilegiati quale l'erario (creditori ex art. 182 ter l.f.) degradato in chirografo per incapienza dell'attivo, soddisfatti parzialmente nella misura prevista pari all'11,85%;

\* classe 3 con diritto di voto, comprensiva dei creditori privilegiati a titolo di tributi locali degradati in chirografo per incapienza dell'attivo, soddisfatti parzialmente nella misura prevista pari all'8,50%;

\* classe 4 con diritto di voto, comprensiva dei creditori chirografari ab origine, soddisfatti parzialmente nella misura prevista pari al 7,00%: a tal proposito, la percentuale va corretta in quella minore del 2,68%, come evidenziato dai commissari nella relazione 172 l.f. del 24.9.2021 (v. pag. 70);

d)nessun pagamento per il creditore postergato ex art. 2467, co. 2, cc, Conserva Holding s.r.l., in ragione della non integrale soddisfazione dei creditori chirografari.

Il piano si articolerà come segue:

1. la continuità aziendale c.d. indiretta attraverso la cessione dell'azienda alla Conserva s.p.a. – analogamente contestuale anche per le aziende di Pivot s.r.l. e La Freccia del Tirreno s.r.l. in liquidazione– previo affitto con offerta irrevocabile all'acquisto per un prezzo di € 363.975,00, sempre a seguito (a) di esperimento di procedura per offerte



concorrenti ex art. 163-bis l.f. e (b) dell'omologazione definitiva dei tre concordati Effegi s.r.l., Pivot s.r.l. e La Freccia del Tirreno s.r.l.;

2. la prosecuzione fino all'omologazione della ordinaria continuità sostanziale del debitore Effegi S.r.l. in liquidazione esattamente come già prevista, eseguita e deliberata dal Tribunale nel procedimento rinunciato RGN 32/2018, con garanzia di attualità – alle identiche condizioni e senza oneri oltre che in attestato equilibrio economico – di tutti i contratti e rapporti aventi ad oggetto anche il godimento dei mezzi e il distacco del personale;

3. l'apporto di nuova c.d. "finanza esterna" per complessivi € 990.501,36;

4. la integrale esazione del credito di Effegi s.r.l. verso la Conserva Holding s.r.l. di € 19.505.194,00 mediante:

4.1. datio in solutum avente ad oggetto i seguenti immobili, da cedere da parte della Effegi s.r.l. perché non strumentali alla continuità aziendale (art. 186-bis, primo comma, l.f.), dal valore complessivo periziato dall'arch. Domenico Pazienza quanto meno pari a circa € 11.422.000,00:

(a) compendio immobiliare (capannone) in Roma alla località Pescaccio, agglomerato industriale di "Santa Palomba", Via Ardeatina n.2479;

(b) compendio immobiliare (capannone) in Campegine (RE), alla Via Pietro Nenni n. 75-79;

(c) terreno in Campochiaro (CB) alla località Spina Mastrantuono;

4.2. mandato irrevocabile a vendere ex art 1977 e seguenti del cod. civ.– con procedure ex art. 105 e ss. l.f. – in favore della Effegi s.r.l. con espresso vincolo di trascrizione oltre che di destinazione del ricavato alla soddisfazione come da piano in esclusivo favore dei creditori concordatari di Effegi s.r.l., avente ad oggetto il seguente immobile di proprietà libera ed esclusiva della Conserva Holding s.r.l. dal valore complessivo periziato dall'arch. Domenico Pazienza pari a € 11.404.000,00:

(a) complesso per la commercializzazione dei prodotti dell'industria sito in Modugno alla Strada Provinciale Modugno Palese, Zona Industriale - Consorzio ASI di Bari, costituito da quattro edifici, aree semicoperte, locali tecnologici (cabina ENEL, stazione antincendio, locale guardiola) e area pertinenziale scoperta;

5. transazione tributaria e contributiva ex art. 182-ter l.f.;

6. compensazioni ex art. 56 l.f. di crediti infragruppo;

7. la previsione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, con conseguente equiparazione a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo del pagamento, con determinazione di tale perdita economica sulla base del differenziale tra il valore nominale dei crediti, maggiorato degli interessi legali da corrispondere fino alla presumibile data di



soddisfo e quello attualizzato dei pagamenti dei medesimi crediti al momento della presentazione della domanda di concordato, sulla base di un tasso di sconto pari al tasso medio di mercato (Euribor 6 mesi a gennaio 2021 più 200 bps di spread) applicato dal sistema bancario nazionale ai finanziamenti alle imprese.

Il piano di concordato che la società Effegi srl in liquidazione ha proposto ai creditori prevede "la continuità aziendale ex art. 186-bis l.f. mediante affitto con offerta irrevocabile all'acquisto per un prezzo di € 363.975,00.

Più precisamente la proposta ai creditori e il relativo piano in continuità aziendale indiretta ex art. 186-bis l.f. si può riassumere nei seguenti termini:

(a) realizzo nei tre anni dall'omologa dei canoni in conto prezzo e del prezzo di acquisto dell'azienda quanto meno per complessivi € 363.975,00;

(b) integrale esazione da parte di Effegi s.r.l. – mediante già intervenuta formalizzazione di datio in solutum e di mandato irrevocabile a vendere di un ulteriore importante immobile - del credito per complessivi € 19.505.194,00 circa verso la Conserva Holding s.r.l. e di altri crediti;

(c) apporto di "finanza esterna" ex art. 160, secondo comma, l.f. per € 990.501,36

L'attivo ed il passivo concordatario esposto dalla società è il seguente:

l'attivo disponibile per la soddisfazione dei creditori della Società ammonta ad Euro 21.782.692 mentre il passivo da soddisfare è pari ad Euro 38.120.000; i tempi di esecuzione del concordato sono stati stimati in anni tre a decorrere dalla data di omologazione.

I Commissari depositavano in data 24.9.2021 la relazione ex art. 172 l. fall., integrata in data 26.11.2021, giungendo alla conclusione che, nella prospettiva illustrata nel piano e poi precisata, circa le concrete modalità della datio in solutum e pagamento dei debiti, nella istanza depositata dalla società proponente in 3.11.2021 relativa all'accordo raggiunto con la Conserva Holding s.r.l. (missiva del 1.3.2022 allegata alla istanza), l'intera operazione di soluzione negoziale della crisi, come anche confermato dal parere espresso dai commissari nella relazione ex art. 172 l.f. depositata è tesa alla migliore soddisfazione possibile dei creditori e si fonda sulla proposta ai creditori e sul relativo piano in continuità aziendale ex art. 186-bis l.f. che, tra l'altro, prevede – anche in applicazione dell'art. 160, secondo comma l.f. – la falcidia del debito privilegiato, la transazione fiscale e previdenziale ex art. 182-ter l.f. e con la formazione delle classi di creditori per il loro trattamento differenziato come per legge mediante, esazione dei crediti, liquidazione di beni e con apporto della c.d. "finanza esterna".

Aggiungevano che a loro parere era palese la convenienza della soluzione concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria considerando che l'avvio di una procedura fallimentare in luogo della procedura di concordato preventivo non comporterebbe in astratto alcun



accrescimento dell'attivo, né maggiori vantaggi per i creditori tenuto conto che, in caso di fallimento, verrebbe meno l'apporto della "finanza esterna".

In data 15.2.2022 si teneva l'adunanza dei creditori.

All'esito dell'adunanza dei creditori, i Commissari Giudiziali depositavano, in data 16.3.2022, relazione nella quale davano atto che:

nessun creditore aveva formulato osservazioni o contestazioni;

si escludeva dal voto la Pivot srl e la Freccia del Tirreno s.r.l., ravvisando una situazione di conflitto di interessi: i difensori della società ricorrente si riservavano osservazioni in contestazione all'esito della presente relazione;

- a seguito delle n. 7 dichiarazioni di voto pervenute ai commissari prima della data dell'adunanza del 15.02.2022 risultavano i seguenti voti favorevoli:

-DOTT. MASSIMO SCANNICCHIO (PRIVILEGIATO) Euro 4.168,32 favorevole;

-APULIA TRUCK SERVICES (IV CLASSE) Euro 160.000,00 favorevole;

-RIA GRANT THORNTON SPA (IV CLASSE) Euro 14.640,00 favorevole;

-DONATO CONSERVA (IV CLASSE) Euro 31.742,56 favorevole;

-DAMIANO CONSERVA (IV CLASSE) Euro 31.7425,56 favorevole;

-PIVOT SRL(IV CLASSE) Euro 2.716.204,97 favorevole;

-LA FRECCIA DEL TIRRENO SRL (IV CLASSE) Euro 7.236.320,59 favorevole;

All'esito della udienza, dato atto che non erano state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 177 L.F., veniva ordinato il deposito del verbale dell'Adunanza dei Creditori nella cancelleria fallimentare disponendo che in calce al medesimo venissero annotate a cura del cancelliere le dichiarazioni di voto pervenute a norma dell'art. 178 L.F. comma IV;

- nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale delle operazioni di voto, e quindi entro l'8 marzo 2021, sono pervenute ai sensi dell'art 178 comma IV L.F. le seguenti ulteriori dichiarazioni di voto tutte favorevoli:

1)-AdE (Classe II) Euro 4.051.930,00 → VOTO FAVOREVOLE

2)-Ag. Entr. Risc. (Classe III) Euro 44.956,97 → VOTO FAVOREVOLE

3)-EXPO JOB SPA in fall. (Classe IV) Euro 289.974 → VOTO FAVOREVOLE;

- all'esito delle ultime dichiarazioni di voto pervenute, su un totale di crediti aventi diritto al voto pari a complessivi € 9.029.690,25 avevano votato favorevolmente creditori per un totale di €4.629.154,51 mentre, avuto riguardo alle quattro classi previste, la maggioranza favorevole veniva raggiunta solo nella 2° classe.

In definitiva, a mente dell'art.177 l.f. poiché il concordato è approvato dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto ed, ove siano previste diverse



classi di creditori, solo se tale maggioranza si verifica anche nel maggior numero di classi, la proposta di concordato della EFFEGI srl in liquidazione non risultava approvata in quanto, seppur raggiunta la maggioranza numerica, non veniva raggiunta quella delle classi.

Il proponente invocava espressamente l'omologa del concordato secondo il meccanismo del c.d. cram down ai sensi dell'art. 180 l.f..

Il Tribunale, con decreto del 21.3.2022, dato atto di quanto in precedenza illustrato, fissava l'udienza del 16.5.2022, poi rinviata a quella del 30.5.2022, per l'omologa del concordato, convocando le parti, i commissari giudiziali e ordinando che il decreto di convocazione fosse pubblicato a norma dell'art. 17 l.f. e notificato, a cura della società debitrice, al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienti.

La società proponente, che notificava ritualmente e tempestivamente il decreto di fissazione dell'udienza del procedimento di omologazione (v. nota deposita del 27.5.2022), depositava in data 5.5.2022 memoria di costituzione nel procedimento di omologa insistendo nella richiesta.

I commissari in data 6.5.2022 depositavano parere motivato ex art. 180 l. fall., con il quale esprimevano parere favorevole all'omologazione del concordato.

All'esito della udienza, Il Tribunale riservava la decisione.

Come è noto, ai sensi dell'art. 182 ter, co. 1, l. fall. "Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe".



La disposizione, rubricata "Trattamento dei crediti tributari e contributivi", in primo luogo sancisce la regola per la quale la soddisfazione del credito erariale o previdenziale non può essere inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

In secondo luogo, per quel che rileva in questa sede, prescrive che per la quota di credito chirografario, per natura o per effetto del degrado, "il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole";

Infine, stabilisce che la quota di credito privilegiato eventualmente degradata al chirografo deve essere necessariamente inserita in apposita classe.

Nella specie, le classi sono state correttamente formate.

Ciò posto, è d'uopo fare applicazione dell'art. 180, co. 4, ultimo periodo, secondo il quale "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria" (cd. cram down).

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la proposta sia maggiormente conveniente per l'Istituto nazionale di previdenza sociale e per l'Agenzia delle Entrate, che hanno espresso il loro dissenso ovvero non hanno espresso voto, sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, e 182 ter l. fall. depositate e sulla base della valutazione dei commissari, le cui conclusioni sono condivise dal Collegio, in quanto basate su un'analisi attenta dello scenario concordatario e di quello liquidatorio, congruamente motivate e prive di vizi logici.

Infatti, per come già detto, ai sensi dell'art.180 l.f. - come modificato dal D.L. 125/2020 e dal D.L.118/2021 - il Tribunale, laddove l'Ente Previdenziale e/o l'Erario abbia votato in senso contrario ed il voto sia decisivo per il raggiungimento delle prescritte maggioranze numeriche e/o per classi, può convertire il voto negativo in voto favorevole con la conseguenza che le classi composte da crediti contributivi ed erariali andranno conteggiate come favorevoli ai fini dell'omologa del concordato; la conversione presuppone che il credito possa risultare soddisfatto nel concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente percorribili.

Nel caso, la conversione del voto negativo (da intendersi la mancata espressione del voto) in voto favorevole all'omologa del piano appare possibile con riferimento al voto:



- dell'INPS e dell'AdE inseriti nella classe I (l'AdE ha espresso voto favorevole limitatamente ai crediti inseriti nella classe II erario chirografo degradato);
- dell'AdR inserito nella classe III (Enti Locali);
- dell'AdR inserito nella classe IV (chirografario ab origine).

Considerando che gli enti indicati non hanno espresso sostanziali ragioni di dissenso alla proposta concordataria, la soluzione concordataria rimane di gran lunga più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa fallimentare in ragione dell'apporto –consistente- della finanza esterna che verrebbe meno. Dal semplice raffronto tra le due soluzioni, la migliore soddisfazione dei creditori nell'ipotesi concordataria è sicuramente garantita dalla continuazione dell'attività d'impresa e all'ingente finanza esterna che la assiste e che verrebbe meno in caso di fallimento.

Al di fuori della soluzione concordataria elaborata dalla Effegi s.r.l. e sottoposta al voto del ceto creditorio (e, quindi, sulla base della sola liquidazione del patrimonio della debitrice), è indiscutibile che non vi potrebbe essere nessuna soddisfazione, neppure minima, per tutti i titolari di diritti di credito di natura chirografaria ed anche, quindi, per i crediti anche degradati di cui sono titolari ADE e l'INPS. Dunque, ritiene il Tribunale che sia preferibile per il creditore fiscale affrontare la situazione di grave crisi nell'ambito della procedura concordataria come definita nel piano, anziché nell'ambito di una procedura fallimentare. Induce a concludere per la maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, anche l'ulteriore considerazione che, con la scomparsa dei flussi di cassa da continuità indiretta e la dismissione di tutti gli assets aziendali, a valori di liquidazione, alcun importo potrebbe essere riconosciuto ai creditori chirografari venendo meno la finanza esterna.

Ulteriore motivo ed autonomo di convenienza della proposta concordataria, concordandosi sul punto con le argomentazioni svolte dalla difesa della società, che, nella ipotesi alternativa di liquidazione atomistica dei beni della impresa, ed in assenza della continuità operativa invece assicurata dal concordato in continuità aziendale, la misura del passivo privilegiato verrebbe altresì ad aumentare in maniera non irrisoria, non fosse altro che in ragione della presenza del trattamento di fine rapporto che andrebbe riconosciuto ai lavoratori con i quali si concluderebbe il rapporto di lavoro.

In base alle esposte considerazioni, la soluzione elaborata dalla società ricorrente e sottoposta al voto del ceto creditorio è indiscutibilmente più vantaggiosa per i creditori INPS e Agenzia delle Entrate e ADER ed anche per gli altri creditori chirografari.

L'adesione, e per essa il giudizio del Tribunale, è decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza nella prima, terza e quarta classe e quindi della maggioranza delle classi, ed è dunque possibile ritenere approvata la proposta anche in mancanza di adesione da parte dell'Ente previdenziale e dell'AdE limitatamente al credito inserito nella classe I e dell'AdR per il credito inserito nella classe III e nella classe IV.



In tal caso, l'esito del voto è favorevole con riferimento ad entrambe le maggioranze richieste, numerica (già raggiunta) e per classi (4 su 4) come da prospetto, che qui si richiama, redatto nella relazione ex art. 180 l.f. dei commissari del 6.5.2022.

Con l'applicazione del cd. Cram down fiscale e previdenziale e ritenute raggiunte le maggioranze richieste, le ulteriori questioni sulla validità del voto espresso dalle società PIVOT s.r.l. e Freccia del Tirreno posso dirsi superate.

Ciò posto, il Tribunale è altresì tenuto ad accertare l'idoneità funzionale della proposta rispetto agli obiettivi del concordato (cfr. Cass. n. 18864/11; cfr. Cass. n. 13817/11, n. 3274/11 e n. 21860/10).

Al riguardo, precisa Cass. Civ., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521 che il legislatore, pur avendo incontestabilmente valorizzato l'elemento negoziale del concordato preventivo, tuttavia "non si è curato di cancellare tutti gli aspetti pubblicistici che caratterizzavano la procedura prima della riforma, dato questo che non può essere interpretato come casuale, e ciò sotto il duplice profilo del numero di interventi effettuati (..) e della significativa rilevanza degli interessi sostanziali ancora ritenuti meritevoli di tutela", essendo evidenti "le forti limitazioni e compressioni che il creditore finisce per subire per effetto del procedimento di concordato, vedendo vanificato il suo diritto di azione pur costituzionalmente garantito e assistendo alla formalizzazione di una limitazione del suo credito, per effetto di maggioranze ipoteticamente non condivise formatesi sul punto", con conseguente valorizzazione del "compito di tutela della legalità del procedimento (..) demandato al giudice per il ruolo istituzionale svolto, oltre che per i diversi espliciti richiami in tal senso risultanti dal vigente testo normativo (segnatamente artt. 162, secondo comma, 173, 180, terzo comma, l.f.)".

Le Sezioni Unite hanno anche precisato che il controllo giudiziale sul concordato si sviluppa – in modo omogeneo nelle tre diverse fasi di ammissione, (eventuale) revoca ed omologazione – nei seguenti passaggi: I) verifica della "idoneità della documentazione prodotta" (per completezza e regolarità) "a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori"; II) accertamento della "fattibilità giuridica della proposta"; III) valutazione della sua "effettiva idoneità ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura", intesa come fattispecie legale tipica "avente ad oggetto la regolazione della crisi", attraverso precise "indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei creditori", in modo tale e a condizione che ai creditori sia consentito esprimere un voto consapevole e informato, e che la regolazione della crisi sia perseguita attraverso il "riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato, in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti". In questa prospettiva, anche la fattibilità del piano - intesa come "prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati" - sembra rientrare tra i presupposti di ammissibilità del concordato, essendo espressamente consentito al Tribunale discostarsi dal giudizio del professionista attestatore ("così come potrebbe fare a fronte di non



condivise valutazioni di un suo ausiliario") ed anche valutare - quantomeno "se emergente prima facie" - " l' inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti", sebbene poi la Corte appaia circoscrivere la valutazione giudiziale alla sola "fattibilità giuridica", consentendo l'arresto della procedura solo se le "modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili", non anche quando "entrino in discussione gli aspetti relativi alla fattibilità economica legata ad un giudizio prognostico che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore", dei cui rischi è giusto "si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto".

Anche la giurisprudenza di legittimità, successiva all'arresto delle citate sezioni unite, ha affermato che "il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti", precisandosi che tale "controllo di legittimità - che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato preventivo - non è limitato alla completezza, alla congruità logica e alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro" (Cass. sez. I 9 maggio 2013, n. 11014).

La Corte ha quindi ribadito che il controllo del Tribunale "va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura", sicché rientrano nell'ambito di detto controllo " la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati", mentre resta "riservata a i creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica" (Cass. sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083).

Nel caso di specie, il Tribunale ha avuto modo di riscontrare sia la completezza e regolarità della documentazione allestita a supporto della domanda, sia la logicità e congruità delle motivazioni esposte dal professionista attestatore (a suffragio dei giudizi espressi in tema di veridicità dei dati, fattibilità del piano e funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato al miglior soddisfacimento dei creditori), senza



che siano emersi né profili di illegittimità (contrasto delle previsioni del piano con disposizioni di legge), né aspetti che rendano astrattamente impraticabili o irrealizzabili le previsioni del piano, sia pure con una valutazione necessariamente ex ante e perciò aleatoria.

Con riferimento in particolare alla fattibilità del piano si richiamano le conclusioni dei CC.GG. espresse nella relazione ex art. 172 e confermate nel parere ex art. 180 L.F.

I commissari hanno poi verificato l'attendibilità dei dati economico-patrimoniali e finanziari di partenza, la coerenza e la congruità dei criteri utilizzati per lo sviluppo del Piano, l'adeguatezza e la fondatezza delle assunzioni poste alla base delle proiezioni dei risultati attesi nell'intero arco di periodo del Piano.

Quanto alla maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, i commissari i Commissari giudiziali – dopo le analoghe affermazioni dell'Attestatore – si sono già chiaramente espressi formalmente in termini di pacifica e assoluta convenienza della proposta, sia nella Relazione ex art. 172 l.f., sia nella Relazione ex art. 178, sia infine nella relazione. Tale valutazione della maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria è stata confermata nel parere ex art. 180 l. fall. che in parte vanno integralmente richiamate

Il Tribunale non ha ragione di discostarsi da quanto osservato e ritenuto dai commissari giudiziali, i quali hanno svolto i loro accertamenti e le loro valutazioni in modo completo, chiaro e congruo.

Poiché i creditori dissenzienti - pur regolarmente notiziati della fissazione dell'udienza - non hanno proposto opposizioni, il Tribunale, completato il controllo di regolarità formale e verificata, ulteriormente, l'assenza di atti in frode (cfr. Cass. civ. Sez. I, 04-06-2014, n. 12533), tenuto conto dell'esito positivo della verifica ai sensi dell'art. 180, co. 4 (cd. cram down), può procedere alla omologa del Concordato.

All'omologazione del concordato consegue la definitiva improcedibilità delle istanze di fallimento pendenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, così provvede:

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto nelle forme della continuità aziendale ex art. 186 bis LF, liquidazione di beni ed apporto di finanzia esterna nei termini di cui in narrativa da EFFEGI s.r.l. in liquidazione", con sede legale in (Bari), in persona del legale rapp.te p.t.;

DICHIARA

improcedibili le istanze di fallimento pendenti;

STABILISCE



le seguenti modalità di esecuzione della proposta concordataria e di sorveglianza dell'adempimento:

1. i Commissari Giudiziali vigileranno costantemente sull'esatto adempimento del concordato, verificando che gli atti compiuti siano conformi al decreto di omologazione, oltreché alle norme di legge applicabili, e rispondenti agli interessi dei creditori e riferiranno al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; dovranno riferire al Tribunale nel caso in cui dovessero rilevare che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento;
2. la ripartizione delle somme in favore dei creditori prededucibili, nonché in favore dei creditori privilegiati e chirografari alle scadenze fissate nel piano concordatario, avverrà sulla base delle risorse già nella disponibilità del commissario o messe a disposizione dalla società, nel rispetto delle tempistiche previste, previa comunicazione ai creditori ed al Commissario e con il visto del commissario; i relativi pagamenti verranno effettuati direttamente dalla Società dopo il visto del Commissario (o dal Commissario, previa comunicazione alla società, per le somme nella disponibilità della procedura, con l'autorizzazione del G.D. trattandosi di conto vincolato);
3. la Società, fermo restando che non dovrà richiedere alcuna autorizzazione per la gestione del patrimonio e per la continuità indiretta aziendale, dovrà inviare al Commissario Giudiziale con cadenza semestrale un rapporto riepilogativo sullo sviluppo del piano e sui fatti gestionali più rilevanti intervenuti; il rapporto dovrà contenere anche un aggiornamento sul contenzioso pendente;

#### DISPONE

che i Commissari abbiano accesso ai locali, ai libri contabili e sociali, alla documentazione amministrativa e bancaria della società al fine di operare i più opportuni controlli circa l'esecuzione del piano concordatario, con l'avvertenza che l'accertamento di ogni fatto pregiudizievole dell'interesse dei creditori concorsuali all'adempimento della proposta concordataria dovrà essere tempestivamente comunicato al Tribunale per l'eventuale iniziativa diretta ad ottenere la risoluzione del concordato

#### RISERVA

al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività, non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

Entro 90 giorni dall'integrale esecuzione del concordato, di cui daranno atto i Commissari Giudiziali (ovvero a seguito dell'integrale pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati e delle assegnazioni ai creditori chirografari) la Società ed il commissario depositeranno in cancelleria il rendiconto finale, corredato della documentazione attestante l'avvenuta



esecuzione dei pagamenti ai creditori concorsuali, che verrà comunicato a tutti i creditori ex art. 31-bis l.f.;

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla Società proponente, ai Commissari Giudiziali ed al Pubblico Ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art.17 l.f. e 180, co. 5 l. fall.;

MANDA

ai Commissari Giudiziali di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori nelle forme prescritte dall'art.31-bis l.f.

DISPONE

la pubblicazione sul sito internet del Tribunale e sul portale di EDICOM, a cura dei commissari giudiziali.

Il presente decreto è provvisoriamente esecutivo *ex lege*.  
*Così deciso in Bari, camera di consiglio del 13/06/2022*

Il Giudice est.  
Assunta Napoliello

Il Presidente  
Raffaella Simone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
BARI, 29/6/2022  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIALE  
(Dot.ssa Maria Napoliello)



